

DELIBERA 183/2023/CRL/UD del 27/03/2023
C. OXXX / SKY ITALIA S.R.L. (SKY WIFI - NOW TV)
(GU14/283992/2020)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 27/03/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito *“Regolamento Indennizzi”*;

VISTA l'istanza di C. OXXX del 27/05/2020 acquisita con protocollo n. 0227054 del 27/05/2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante ha lamentato nei confronti di SKY ITALIA SRL: "Durante la registrazione telefonica mi avevano detto che il canone sarebbe stato di 27 euro. MI hanno fatturato 27 euro alla prima fattura ma poi l'hanno cambiato a 35,3 euro. E' assurdo che in un periodo come questo per il Covid questa azienda vada ad aumentare il canone ai propri utenti in maniera ingiustificata". Su quanto assunto ha chiesto: "Voglio che mi venga restituito l'importo di 49 euro della prrsenua Promozione e inoltre un indennizzo di 350 euro per spese varie e legali e perdita del mio tempo dietro a questa faccenda". L'utente non ha depositato alcun documento a supporto delle proprie richieste.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore SKY depositava diversi documenti, tra cui disdetta e vocal order del 25.1.2020 e del 17.4.2020.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile. Alla luce di quanto emerso dal tentativo di conciliazione, dalla domanda presentata per la definizione le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato. La domanda non può essere accolta. L'istante assume che le fatture avevano importi maggiori rispetto a quanto concordato. Nel merito l'istanza risulta totalmente scarna e non sufficientemente circostanziata da elementi probatori utili all'istruzione. L'istante non allega alcuna documentazione a supporto dei propri assunti. Non si allega il reclamo, non si allegano le fatture. L'assenza di documentazione non consente pertanto, di conferire certezza sull'inadempimento del gestore, che l'utente invoca e per il quale richiede l'indennizzo. In particolare, la mancata allegazione delle fatture impedisce di prendere visione delle voci in esse contabilizzate, al fine di effettuare considerazioni e valutazioni in ordine alle richieste avanzate. Non risultando quindi assolto da parte del ricorrente l'onere probatorio di cui all'art. 2697 del codice civile, a mente del quale "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", la domanda dell'utente viene rigettata nel merito in forza proprio del mancato adempimento dell'onere probatorio sull'istante incombente. Spese di procedura compensate.

Per tutto quanto sopra esposto,

IL CORECOM LAZIO

Vista la relazione del responsabile del procedimento,

DELIBERA

Articolo 1

1. Rigetta l'istanza presentata dal Sig. C. OXXX nei confronti di Sky Italia Srl..
Spese di procedura compensate.

2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 27 – 03 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.to